

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
229/2016/R/GAS**

**RIGETTO DELL'ISTANZA, PRESENTATA DALLA SOCIETÀ GEOGASTOCK, PER
L'AMMISSIONE AL MECCANISMO DI INCENTIVAZIONE PER LO SVILUPPO DI ULTERIORI
PRESTAZIONI DI PUNTA DA STOCCAGGIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito deliberazione 531/2014/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4307, del 22 settembre 2015 (di seguito: ordinanza 4307/2015)
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) n. 1502, del 18 febbraio 2016 (di seguito: sentenza 1502/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l'Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell'articolo 37, comma 3, del decreto legge 133/14;
- l'articolo 3, della deliberazione 182/2015/R/GAS, prevede che i soggetti che intendono accedere al meccanismo di incentivazione debbano inviare, all'Autorità, entro il 30 settembre 2015, apposita istanza di adesione contenente:
 - la descrizione delle caratteristiche di prestazioni del sito di stoccaggio, con particolare riferimento al *cushion gas*, allo pseudo *working gas*, al *working gas*, alla capacità di punta di erogazione e di iniezione, alla *duration* del sito e al

- profilo di erogazione a regime in funzione dello svaso complessivo e alla capacità massima di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;
- una stima della spesa necessaria per la realizzazione del sito di stoccaggio e dei costi operativi derivanti dall'esercizio;
 - una stima delle tempistiche di realizzazione del sito di stoccaggio e della messa a disposizione della relativa capacità agli utenti del sistema;
 - l'evidenza del completamento dell'*iter* autorizzativo, con indicazione degli estremi del provvedimento di conferimento della titolarità della concessione di stoccaggio e del relativo piano di lavori, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'articolo 4, della deliberazione 182/2015/R/GAS, ha previsto, ai fini dell'ammissione al meccanismo incentivante, l'applicazione di soglie di ammissibilità che il sito di stoccaggio deve rispettare; in particolare, il comma 4.1, lettera a) dispone che requisito minimo in termini di *duration*, vale a dire il numero di giorni necessari per lo svuotamento del *working gas* in fase di erogazione, debba essere inferiore o uguale a 70 giorni;
 - la società Geogastock S.p.a. ha impugnato, con istanza di sospensione cautelare, innanzi al Tar Lombardia la deliberazione 182/2015/R/GAS, per violazione dell'art. 37, comma 3 del decreto legge 133/14, in particolare nella parte in cui ha introdotto il requisito della *duration* al fine dell'ammissione al meccanismo incentivante;
 - in riforma dell'ordinanza 27 luglio 2015, n. 981, con la quale il Tar Lombardia, Sezione Seconda, aveva respinto l'istanza cautelare, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza 4307/2015 ha disposto:
 - di consentire alla società appellante di presentare, comunque, l'istanza di ammissione al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS (di seguito: istanza di ammissione), nonostante il mancato soddisfacimento del requisito della *duration*, di cui al comma 4.1 della medesima deliberazione;
 - di consentire, comunque, l'esame dell'istanza di ammissione da parte dell'Autorità, prescindendo, nelle more del giudizio, dall'applicare la disposizione preclusiva, di cui al comma 4.1, della deliberazione 182/2015/R/GAS;
 - la società Geogastock S.p.a., a seguito di quanto disposto dalla sopra richiamata ordinanza del Consiglio di Stato, con comunicazione inviata in data 1 ottobre 2015 (prot. Autorità A/28514), ha presentato istanza di ammissione con riferimento al progetto di realizzazione del sito di stoccaggio di Grottole Ferrandina situato nella Regione Basilicata; su richiesta degli uffici dell'Autorità (26 ottobre 2015, prot. Autorità P/31948), detta istanza è stata successivamente integrata con comunicazione del 9 novembre 2015 (prot. Autorità A/35220);
 - gli uffici dell'Autorità, con comunicazione 27 gennaio 2016 (prot. Autorità P/2307), valutati gli elementi acquisiti, hanno comunicato, alla società Geogastock S.p.a., che l'istanza risultava corredata da completa ed idonea documentazione e che, pertanto, l'accesso al meccanismo di incentivazione era subordinato all'esito del giudizio

instaurato innanzi al Tar Lombardia in merito alla legittimità del requisito della *duration*, del quale il progetto di realizzazione del sito di stoccaggio di Grottole-Ferrandina risulta essere privo;

- con sentenza 1502/2016, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla società Geogastock S.p.a., confermando la legittimità della previsione del requisito della *duration*, ai fini dell'ammissione al meccanismo incentivante.

RITENUTO CHE:

- il progetto di realizzazione del sito di stoccaggio della società Geogastock S.p.a. non soddisfi il requisito minimo in termini di *duration*, previsto dal comma 4.1, lett. a), della deliberazione 182/2015/R/GAS;
- l'istanza di ammissione, come successivamente integrata in data 9 novembre 2015, vada pertanto rigettata

DELIBERA

1. di rigettare l'istanza, presentata dalla società Geogastock S.p.a., di adesione al meccanismo di incentivazione, di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al progetto di realizzazione del sito di stoccaggio di Grottole-Ferrandina, situato nella Regione Basilicata;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni